11202-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3864/2019
VINCENZO SIANI		CC - 11/12/2019
ROBERTO BINENTI		R.G.N. 28525/2019
GIUSEPPE SANTALUCIA		
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG P. Fimiani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RM

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 11 aprile 2019 ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso il 12 febbraio 2019 nei confronti di (omissis), ai sensi dell'art.656 cod.proc.pen. .

1.1. In motivazione si osserva, in sintesi, che :

a) la decisione posta a base della esecuzione è divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2012 ed è relativa al reato di cui all'art. 322, co.2, cod.proc.pen. ;

b) in data 12 giugno 2017 veniva emesso un primo ordine di esecuzione con relativa sospensione. Ne seguiva la presentazione, da parte di (omissis), di istanza per l'applicazione di una misura alternativa, ancora non oggetto di valutazione;

c) entrata in vigore la legge n.3 del 2019, contenente le modificazioni al catalogo dei reati ricompresi nell'art.4 *bis*, co.1, ord.pen. (tra cui l'inserimento della previsione di legge di cui all'art.322, co.2, cod.pen.), veniva emesso nuovo ordine di carcerazione, non sospeso, previa revoca del precedente.

Tanto premesso, il Tribunale di Napoli ritiene che non possa ritenersi legittima la revoca del primo ordine di carcerazione, in base ad una sopravvenienza normativa peggiorativa, dovendo trovare applicazione il principio generale (di ordine processuale) per cui *tempus regit actum*, in forza del quale la condizione dell' (omissis) doveva restare regolamentata dal primo ordine di esecuzione, con accesso alla sospensione della pena in attesa delle valutazioni del Tribunale di Sorveglianza sulla domanda di misura alternativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice.

2.1. In estrema sintesi, l'organo dell'accusa sostiene che la natura squisitamente processuale delle disposizioni di legge in tema di esecuzione penale avrebbe dovuto comportare l'applicazione immediata dello *ius superviens* anche se sfavorevole. Si prospetta, tuttavia, l'esistenza di profili di illegittimità costituzionale - in tale parte - della legge n.3 del 2019 (per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost.) in rapporto all' avvenuto inserimento di taluni reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art.4 *bis* ord.pen. .

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

3.1. Come è noto, la legge n. 3 del 2019, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto - per quanto qui rileva - modifiche sfavorevoli in tema di accesso alle misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati per taluno dei reati

contro la pubblica amministrazione. La previsione di cui all'art. 1, comma 6, della legge citata interviene sul testo dell'art. 4 *bis*, co.1, legge n.354 del 1975 con incremento delle fattispecie di reato cui è correlato il sistema della ostatività *ex lege* alla applicazione di misure alternative alla detenzione (così il testo, [..] dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «*314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,*» [..]).

Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 656, comma 9, del codice di rito vieta l'emissione del provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione (previsto come obbligatorio al comma 5 della medesima disposizione nelle ipotesi di condannato non raggiunto da misura cautelare carceraria, lì dove la pena inflitta non sia superiore ad anni quattro di reclusione) nei confronti dei condannati «per i delitti di cui all'art.4 *bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni».

3.2. L'intervento legislativo *de quo* ha effettivamente determinato da un lato dubbi di legittimità costituzionale sul terreno della ragionevolezza e del rispetto della finalità rieducativa della pena (si veda, sul tema, l'ordinanza emessa da questa I Sezione in data 18 giugno 2019, n. 31853 del 2019, ric. *PM in proc. Pascali*); dall'altro interrogativi di sistema circa la corretta individuazione del regime intertemporale, non essendo stata dettata una disciplina transitoria.

Su tale secondo profilo, rilevante nel caso in esame, sono tuttavia intervenute più decisioni di questa Sezione che, condivise dal Collegio, impongono di ritenere infondato il presente ricorso.

3.3. Nel caso in esame è pacifica sia la formazione del giudicato che l'avvenuta emissione dell'ordine di esecuzione prima della vigenza della nuova disciplina peggiorativa e - dunque - in un momento in cui la legge vigente portava alla doverosa sospensione temporanea (*ex* art. 656, co.5, cod.proc.pen.) dell'ordine medesimo.

In casi del genere questa Corte ha ritenuto che la vigenza sopravvenuta (anche se in un momento che precede la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta del condannato di misura alternativa alla detenzione) di una disciplina 'peggiorativa' non possa determinare la perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nel vigore della disciplina più favorevole, proprio in ragione del generale principio per cui *tempus regit actum*, principio applicato dal Tribunale di Napoli.

La linea interpretativa di cui si parla è stata inaugurata da Sez. I, n. 25212 del 3.5.2019, rv 276144 (anche sulla scia del principio espresso da Sez. I, n. 24831 del

15.6.2010, rv 248046) e ribadita - con talune specificazioni - da Sez. I,n. 39609 del 19.7.2019, rv 276946, ed altre.

In tali arresti si è evidenziato come non risulti decisiva - a fini di ricostruzione del diritto intertemporale - la individuazione della - pur riaffermata - natura processuale delle disposizioni di legge che regolamentano, in via generale, la fase della esecuzione, atteso che a venire in rilievo è il portato del principio generale per cui un atto (processuale) validamente compiuto secondo la legge vigente al momento della sua venuta in essere è 'insensibile' alle modifiche di disciplina posteriori.

Tale constatazione va riaffermata specie lì dove la modifica legislativa (posteriore) sia tesa ad introdurre limitazioni a diritti o facoltà che da quell'atto derivavano (su tale aspetto, v. in particolare Sez. I,n. 39609 del 2019, in parte motiva).

Da tale elaborazione dogmatica deriva, ulteriormente, che lì dove l'atto processuale in questione vada ad inserirsi in una «sequenza» (qui rappresentata dalla correlazione funzionale tra emissione del provvedimento di esecuzione con contestuale sospensione, domanda di misura alternativa e decisione sulla medesima) è l'intera sequenza a doversi svolgere secondo i contenuti della legge esistente al momento in cui il primo atto della «fattispecie complessa» è stato posto in essere.

Ciò esclude, pertanto, che la legge posteriore - come si è detto, sfavorevole - alla emissione di un ordine di carcerazione rimasto sospeso ai sensi dell'art. 656 co. 5, cod.proc.pen. integri una condizione legittimante la revoca di siffatto provvedimento, così come ritenuto nel caso in esame dal Tribunale di Napoli.

Ciò esclude, per difetto di rilevanza, la necessità di affrontare gli ulteriori temi posti dal ricorrente. in punto di legittimità costituzionale della disciplina di legge.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .

Così deciso il 11 dicembre 2019

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 2 APR 2020
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA